

**TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XVII**

Il giorno 31.05.2018 ore 12:26 davanti al giudice dott. Andrea Postiglione nella causa iscritta al n. omissis sono comparsi:

Per parte attrice FIDEIUSSORE l'avvocato *omissis* che conclude come da atti

Per la convenuta BANCA l'avvocato *omissis* sostituito dall'avv. *omissis* che conclude come in atti contestando l'*exceptio doli* come da terza memoria ex art. 183 VI n. 3

Il giudice si riserva.

Rientrato in udienza alle ore 14:50 il giudice dà lettura della seguente

**SENTENZA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il sig. FIDEIUSSORE con atto di citazione regolarmente notificato agiva in giudizio nei confronti della convenuta BANCA, e per essa SOCIETÀ DI GESTIONE CREDITI, spiegando domanda di accertamento negativo del credito maturato dalla banca nei confronti dell'obbligata principale (SOCIETÀ SRL) e del medesimo in qualità di garante in solido sino a concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 1.300.000,00.

Oggetto di causa sono i numerosi rapporti di conto corrente sia ordinari che in anticipo fatture (n.ri *omissis*) che la garantita aveva aperto con la banca convenuta, nonché il contratto di finanziamento chirografario n. *omissis* stipulato tra le medesime parti.

Con una lettera del 19 giugno 2012 la BANCA comunicava la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali suddetti, e, contestualmente, procedeva alla messa in mora della società debitrice principale insieme ai vari condebitori in solido esistenti – tra cui il sig. FIDEIUSSORE - per il complessivo ammontare del debito maturato sino a quella data pari ad euro 1.245.772,60.

In particolare la lettera riportava i seguenti addebiti:

- Rapporto n. *omissis*: saldo debitore pari a euro 282.126,13;
- Rapporto n. *omissis*: saldo debitore pari a 66,32 più euro 716.028,00 per saldo debitore del conto anticipo fatture;
- Rapporto n. *omissis*: saldo debitore pari a euro 77.984,93;
- Finanziamento n. *omissis*: importo di 169.567,22 per debito residuo risultante da finanziamento.

Parte attrice manifestava le proprie doglianze seguendo due linee di difesa ben precise.

In primo luogo asseriva la presunta applicazione sui rapporti *de quibus* di commissioni varie da parte dell'istituto di credito (massimo scoperto, commissioni per la disponibilità immediata dei fondi, commissioni di utilizzo oltre fido) che avrebbero artatamente determinato la lievitazione degli interessi passivi; analogamente, con riferimento al rapporto di finanziamento chirografario, il relativo debito sarebbe stato configurato in relazione ad un'errata attribuzione e applicazione del tasso di interesse pattuito.

Veniva pertanto chiesta una CTU al fine di evidenziare tali irregolarità.

In secondo luogo poi, asseriva che la banca, nella piena consapevolezza che nel corso del rapporto la società correntista peggiorava le proprie condizioni patrimoniali, avrebbe colposamente continuato a farle credito, in palese violazione dei canoni di correttezza e buona fede nei confronti dei garanti, la cui posizione, ex. art 1956 c.c., non può e non deve risultare esposta ad un maggior rischio per colpa del creditore.

Nel caso di specie, a detta dell'attore, l'istituto creditore avrebbe dovuto, a fronte della diminuita solvibilità del debitore principale, rivedere le linee di credito concesse. Invece, poiché senza speciale

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 10822 del 31 maggio 2018*

autorizzazione era stato fatto credito al debitore principale in difficoltà economica, doveva essere pronunciata la liberazione dall'obbligazione ex. art. 1956 c.c.

Parte convenuta si costituiva ritualmente in giudizio eccependo integralmente le deduzioni avversarie, contestando l'operata discrepanza del saldo debitorio dovuto rispetto a quello calcolato.

Asseriva inoltre che, in relazione alle commissioni di massimo scoperto, di disponibilità immediata di fondi, di utilizzo oltre disponibilità di fido, si trattava di clausole tutte espressamente pattuite nei contratti bancari sottoscritti dalle parti come risulta dai documenti allegati in atti.

Sottolineava poi la convenuta il progressivo aumento dell'importo massimo garantito da parte del FIDEIUSSORE sottoscritto in data 03/06/2010, a distanza, dunque, di ben tre anni dalla prima fideiussione (sottoscritta invece il 14/05/2007). Non solo, sia nell'art. 5 e che nell'art. 4 - rispettivamente della prima e della seconda fideiussione - evidenziavano: *"il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. La banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell'importo garantito, l'entità della posizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento della richiesta"*.

Nell'udienza tenutasi il giorno 11/10/2017 questo giudice, ritenuta la causa documentalmente matura per la decisione fissava udienza di precisazione conclusioni ex. art. 281 sexies c.p.c.

La risoluzione della causa è documentale. La domanda attorea non è fondata, dunque non può essere accolta.

Innanzitutto parte attrice non ha in alcun modo disconosciuto la sussistenza dei rapporti fideiussori con la società debitrice, sia *ab origine*, sottoscrivendo la prima fideiussione - data 14/05/2007 - per complessivi 850.000,00 euro, sia *in itinere*, con una seconda garanzia rilasciata - data 03/06/2018 - a seguito e in aumento rispetto alla precedente per un importo complessivo massimo di euro 1.300.000,00, ammettendo con ciò implicitamente e pacificamente di essersi obbligato per la società medesima.

In virtù di quanto appena esposto e tenuto conto che:

- Le commissioni applicate dalla banca risultano espressamente pattuite nei contratti prodotti dalla banca;
- La clausola su menzionata (*" il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. La banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell'importo garantito, l'entità della posizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento della richiesta"*) e l'effettivo lasso di tempo intercorso - 3 anni - tra le due sottoscrizioni fideiussorie escludono qualsiasi presupposto applicativo della norma di cui all'art. 1956 del c.c. (doc. 13-14);
- L'istanza ex. art. 210 c.p.c. formulata in corso di causa ed avente ad oggetto il contratto e gli estratti conto relativi al rapporto contestato non è accoglibile in quanto manca la preventiva richiesta ex art. 119 TUB e tale documentazione è stata comunque prodotta dalla banca;
- per ciò che riguarda il contratto di finanziamento invece, nessuna problematica può essere rilevata in merito ai criteri di calcolo degli interessi di mora, giacchè, questi ultimi sono stati applicati alla percentuale di cui alla normativa contrattuale debitamente sottoscritta, verificabile agilmente attraverso la disamina del piano di ammortamento allegato (doc. 6);
- La richiesta di esperimento di consulenza tecnico-contabile d'ufficio risulta priva di utilità in relazione alla genericità delle circostanze lamentate;

La domanda attorea va pertanto rigettata, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese legali.

**P.Q.M.**

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 10822 del 31 maggio 2018*

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa sub. *omissis*: - rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto;

- conferma la propria ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 2 ottobre 2013;

- condanna il sig. FIDEIUSSORE al pagamento delle spese legali di giudizio sostenute che liquida in complessivi euro 15.000,00 di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 7.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisoria. Accessori come per legge.

Il giudice  
Andrea Postiglione

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS